

LA NORMATIVA - PRIMA PARTE -

dott.ssa Paola Gobbi

paolagobbi64@yahoo.it

IL RIFERIMENTO LEGISLATIVO PRINCIPALE

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(pubblicato sulla G.U. del 29 luglio 2003, n. 174)

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

- In vigore dal 1° gennaio 2004
- Sono abrogate: la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e leggi/decreti emanati successivamente

**“Codice in materia
di protezione dei dati personali”**

Principi generali

**Chiunque ha diritto
alla protezione dei dati
personali che lo riguardano**

Art. 1

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Finalità

Il Codice garantisce
che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell'interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali

Art. 2

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Finalità

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Art. 2

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Principio di necessità nel trattamento dei dati

I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 3

Alcune definizioni

TRATTAMENTO	qualsunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati
TITOLARE	la persona fisica, giuridica o P.A. (...) cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza
RESPONSABILE	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
INCARICATO	la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile
INTERESSATO	la persona fisica (...) cui si riferiscono i dati personali

Alcune definizioni

COMUNICAZIONE	il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione
DIFFUSIONE	il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati , in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

I dati

- **Dato personale**

qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale

Sono esempi di dati personali:

nome, cognome, indirizzo, professione, cittadinanza, immagini, suoni, codici alfanumerici quali il codice fiscale, il codice Bancomat, le impronte digitali (ossia tutto ciò che, direttamente o indirettamente, può essere associato ad una persona)

I dati

- **Dati sensibili**

Sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Sono esempi di dati sensibili:

le informazioni relative alla diagnosi, prognosi, esito di una malattia; la descrizione di un intervento chirurgico; i referti degli esami diagnostici (es. glicemia) e radiologici; il peso e la lunghezza del neonato; l'appartenenza ad un sindacato o partito politico; il credo religioso; la condizione di omosessualità; l'allergia a farmaci

I dati

- **Dato anonimo**

E' il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile

- **Dati giudiziari**

I dati personali idonei a rivelare provvedimenti ... in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale

- **Banca di dati**

Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti

Le regole per il trattamento dei dati

Art. 11

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Informativa

Art. 13

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono **previamente informati oralmente o per iscritto** circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare ...

Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.

Informativa Art. 13

Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita, in particolare, da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico

Danni cagionati per effetto del trattamento Art. 15

Chiunque cagiona danno ad altri
per effetto del trattamento di dati personali
è tenuto al risarcimento
ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Cessazione del trattamento

Art. 16

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
 - d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

**Principi applicabili
a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici
Art. 18**

Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili Art. 22

I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili Art. 22

I soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili Art. 22

I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma precedente anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico (es: compiti istituzionali del SSN), trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

- a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
- b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Modalità semplificate per l'informativa

Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta **informano l'interessato** relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.

L'informativa può essere fornita per **il complessivo trattamento dei dati personali** necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.

Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Modalità semplificate per l'informativa

L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Modalità semplificate per l'informativa

L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

- a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
- b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
- c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
- d) fornisce farmaci prescritti;
- e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile

Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Modalità semplificate

Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

Nei casi di cui al comma precedente l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

Le modalità semplificate possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Prestazione del consenso

Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, **anche oralmente**.

In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato

L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, **nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica** per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ...

L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, **successivamente alla prestazione**, in caso di:

- a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
- b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.

L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia

Altre misure per il rispetto dei diritti delle persone assistite Art. 83

Gli operatori e gli organismi sanitari adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del **segreto professionale**, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

(cfr: Codici deontologici delle professioni sanitarie)

Altre misure per il rispetto dei diritti delle persone assistite

Modalità operative

- soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
- l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
- soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

Altre misure per il rispetto dei diritti delle persone assistite

Modalità operative

- il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
- la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
- la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
- la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
- la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

La comunicazione dei dati sanitari all'interessato

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato
da parte di esercenti le professioni sanitarie
ed organismi sanitari,
solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare.

Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali
forniti in precedenza dal medesimo interessato

La comunicazione dei dati sanitari all'interessato

Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato.

L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

Cartelle cliniche

Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

Cartelle cliniche

Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera **da parte di soggetti diversi dall'interessato** possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ... **di rango pari** a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante **di rango pari** a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Certificato di assistenza al parto

Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.

Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

. Durante il periodo di cui al comma precedente la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

Misure di sicurezza dei dati

Artt. 31-36

Disciplinare tecnico in allegato B

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Misure minime

Trattamenti con strumenti elettronici

Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) **autenticazione informatica;**
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) **adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.**

Misure minime

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B, le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Il Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA

www.garanteprivacy.it

E-mail: garante@garanteprivacy.it

Fax: (+39) 06.69677.785

Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1

Presidente

Francesco Pizzetti

- Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità indipendente istituita dalla legge sulla *privacy* (L. 675/96) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.
- E' un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di quattro anni rinnovabile.
- L'attuale collegio si è insediato il 19 marzo 2001.

L'Ufficio del Garante, al quale sovrintende il Segretario generale, è articolato, oltre che in alcune unità temporanee, in dipartimenti e servizi:

- *Segreteria generale*
 - Ufficio di segreteria
 - Ufficio per le relazioni con il pubblico
 - Ufficio archivio e protocollo
 - Segreteria di sicurezza
- *Dipartimenti*
 - Dipartimento realtà economiche e produttive
 - Dipartimento libertà pubbliche e sanità
 - Dipartimento comunicazioni e reti telematiche
 - Dipartimento risorse umane
 - Dipartimento amministrazione e contabilità
 - Dipartimento contratti e risorse finanziarie
 - Dipartimento vigilanza e controllo
 - Dipartimento registro dei trattamenti
 - Dipartimento risorse tecnologiche
- *Servizi*
 - Servizio di segreteria del collegio
 - Servizio relazioni istituzionali
 - Servizio relazioni comunitarie e internazionali
 - Servizio relazioni con i mezzi di informazione
 - Servizio studi e documentazione

I compiti del Garante

- il controllo della conformità dei trattamenti di dati personali a leggi e regolamenti e la segnalazione ai titolari o ai responsabili dei trattamenti delle modifiche da adottare per conseguire tale conformità;
- l'esame delle segnalazioni e dei reclami degli interessati, nonché dei ricorsi presentati;
- l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia tra cui, in particolare, le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili;
- **la promozione, nell'ambito delle categorie interessate, della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;**
- il divieto, in tutto od in parte, ovvero il blocco del trattamento di dati personali quando per la loro natura, oppure per le modalità o gli effetti di tale trattamento, vi sia il rischio concreto di un rilevante pregiudizio per l'interessato;
- la segnalazione al Governo dei provvedimenti normativi di settore, la cui adozione si manifesti opportuna, e la formulazione dei pareri richiesti dal Presidente del Consiglio o da ciascun ministro in ordine ai regolamenti ed agli atti amministrativi inerenti alla materia della protezione dei dati personali;
- la predisposizione di una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della legge e la sua trasmissione al Parlamento e al Governo;
- la partecipazione alle attività comunitarie ed internazionali di settore, quale componente delle autorità comuni di controllo previste da convenzioni internazionali (Europol, Schengen, Sistema informativo doganale);
- il controllo, anche a richiesta degli interessati, sui trattamenti dei dati personali effettuati da forze di polizia e dai servizi di informazione e di sicurezza;



Il Garante

[Attività dell'Autorità](#)

[Provvedimenti](#)

[Normativa](#)

[Fac-simile e adempimenti](#)

[Comunicati stampa](#)

Quesiti più frequenti

[Risposte dal Garante](#)

Pubblicazioni

[Materiale informativo](#)

Contatta il Garante

[I riferimenti utili](#)

Newsletter

[Rivista settimanale](#)

Privacy policy

[Le regole del sito](#)

PRIMO PIANO

**PRIVACY E PROPAGANDA
ELETTORALE**

Le regole per un uso corretto dei dati personali dei cittadini



INCONTRI CON IL GARANTE

La protezione dei dati personali in azienda. Questioni concrete e metodi operativi nella prassi quotidiana 2 aprile 2004



**LA NUOVA NOTIFICAZIONE
AL GARANTE**

Al via la notificazione per via telematica dei trattamenti dei dati



**IL SISTEMA DI
INFORMAZIONE SCHENGEN**

Una guida all'esercizio dei diritti



DOSSIER CENTRALI RISCHI

I principi sanciti dal Garante



Novità

09/04/2004 - Bimba uccisa: Rodotà, no a pubblicazione dettagli morbosi

08/04/2004 - *Newsletter*: Internet: banner e spot elettorali nelle newsletter per e-mail

07/04/2004 - Casi da sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante: in G.U. il provvedimento dell'Autorità

31/03/2004 - Trasferimento dati negli Usa: no dell'Europarlamento a proposta commissione

23/03/2004 - Obblighi di sicurezza e documento programmatico: al 30 giugno la redazione del 'dps'

In evidenza

01/01/2004 - Il Codice della privacy